

Novità fiscali del 7 aprile 2010: tempo di approvazione e di deposito del bilancio; Unico 2010: detrazioni fiscali; niente autofattura per l'albergo estero; comUnica: pubblicati in G.U. i nuovi certificati rilasciati dal Registro Imprese e ricevuta di accettazione; acquisti incentivanti: primo passo ai rivenditori; familiari coadiuvanti di soci di Snc e Sas rientrano nell'obbligo assicurativo; definiti i requisiti per il ricorso ai co.co.pro

Publicato il 7 aprile 2010

tempo di approvazione e di deposito del bilancio; Unico 2010: detrazioni fiscali; niente autofattura per l'albergo estero; comUnica: pubblicati in G.U. i nuovi certificati rilasciati dal Registro Imprese e ricevuta di accettazione; acquisti incentivanti: primo passo ai rivenditori; familiari coadiuvanti di soci di Snc e Sas rientrano nell'obbligo assicurativo; definiti i requisiti per il ricorso ai co.co.pro; accise; acquisti incentivanti: primo passo ai rivenditori; OMI: Accorto tra CNDCEC e Agenzia del Territorio; finanziamenti a favore di famiglie bisognose

Indice:

- 1) Accise: Termini ampi per l'adozione del documento amministrativo elettronico**
- 2) E' tempo di approvazione e di deposito del bilancio**
- 3) Modello Unico 2010: Le detrazioni fiscali**
- 4) Niente autofattura per l'albergo estero**
- 5) ComUnica: Pubblicati in G.U. i nuovi certificati rilasciati dal Registro Imprese e la ricevuta di accettazione**
- 6) Acquisti incentivanti: Primo passo ai rivenditori**
- 7) OMI: Accorto tra CNDCEC e Agenzia del Territorio**
- 8) Finanziamenti a favore di famiglie bisognose**
- 9) I familiari coadiuvanti di soci di Snc e Sas rientrano nell'obbligo assicurativo**
- 10) Da ComUnica solo complicazioni**
- 11) Definiti i requisiti per il ricorso ai co.co.pro**

1) Accise: Termini ampi per l'adozione del documento amministrativo elettronico

Più tempo per l'adozione dei nuovi adempimenti telematici connessi al sistema comunitario.

L'adozione del documento amministrativo, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa ed alle altre imposizioni indirette, di cui agli artt. 6 e 61 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Fino al 31 dicembre 2010 per le spedizioni dei prodotti soggetti ad accisa possono continuare ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 504/1995 nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2009.

La ricezione del documento amministrativo e la trasmissione della relativa nota di ricevimento connessa al documento amministrativo devono essere effettuate in forma esclusivamente elettronica **a decorrere dal 1° giugno 2010.**

Restano ferme le disposizioni di cui alla Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa verso la Polonia e la Danimarca fino al 31 dicembre 2010 e verso la Grecia fino al 31 maggio 2010.

I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette vanno presentati in forma esclusivamente telematica.

(Agenzia delle Dogane, Provvedimento n. 38869/RU del 01 aprile 2010)

2) E' tempo di approvazione e di deposito del bilancio

Per le società di capitali, il mese di aprile è particolarmente cruciale, infatti, salvo proroghe, è in tale periodo che deve avvenire l'approvazione del bilancio.

Per le società per azioni gli adempimenti legati all'approvazione del bilancio di esercizio e in particolare i termini entro cui deve essere convocata l'assemblea di approvazione del bilancio sono disciplinati dall'art. 2364, comma 2, c.c. che dispone che *"l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni nel caso di società tenute al bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione"*.

Di tutta evidenza, la circostanza che tale disposizione riguarda anche le società a responsabilità limitata a seguito del richiamo contenuto nell'art. 2478-bis dello stesso codice civile.

I termini ordinari sono, quindi, fissati al 30 aprile 2010. Mentre, il termine differito è fissato al 29 giugno 2010.

Il rinvio dell'approvazione del bilancio oltre il 30 aprile è ammesso in caso di:

- Società con l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- esistenza di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Il differimento del termine deve essere evidenziato nella relazione sulla gestione o, qualora questa non sia predisposta (es. bilancio in forma abbreviata), nella nota integrativa.

Particolari esigenze legate alla struttura

Le particolari esigenze relative alla struttura si possono, ad es., individuare nelle seguenti ipotesi:

Esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche con contabilità autonoma e separata (comprese le eventuali stabili organizzazioni all'estero);

- possesso di partecipazioni valutate in bilancio con il metodo del patrimonio netto (similmente a quanto previsto per la redazione del bilancio consolidato);
- partecipazione della società ad operazioni di ristrutturazione aziendale.

E' inoltre possibile il differimento quando si verificano cause di forza maggiore (incendi, furti, ecc.).

Particolari esigenze legate all'oggetto

Possono, quindi, anche essere invocate le esigenze relative all'oggetto nel caso di attività che necessitano di informazioni derivanti dall'esterno per un'attendibile chiusura dei conti.

Deposito del bilancio in formato XBRL

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve avvenire il deposito del bilancio in via telematica al Registro delle Imprese.

L'obbligo di adozione della modalità di presentazione dei bilanci in formato XBRL riguarda tutte le società di capitali obbligate al deposito del bilancio presso il Registro delle imprese.

Le società interessate dal nuovo obbligo sono tutte quelle tenute a redigere:

- Il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2435 o 2435-bis c.c. (S.r.l., S.p.A., cooperative);
- il bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991;
- I bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13, comma 35, Legge n. 326/2003 (consorzi cofidi);

- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 31 del T.U. n. 267/2000 (consorzi di enti locali e Aziende speciali);
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 134/1998 (Enti autonomi Lirici);
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis c.c. (consorzi con attività esterna);
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 240/1991 (GEIE).

3) Modello Unico 2010: Le detrazioni fiscali

Si avvicina il periodo delle dichiarazioni dei redditi, in tale contesto, un ruolo positivo viene ricoperto dalle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, lavoro dipendente e altri redditi.

E', infatti, il quadro RN del Modello Unico PF 2010 che riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l'Irpef per l'anno d'imposta 2009.

Questo di seguito è il riepilogo sintetico delle detrazioni.

Coniuge a carico (art. 12 del T.U.I.R.)	Detrazione prevista nel caso in cui il coniuge risulti essere a carico del dichiarante, eventualmente rapportata ai mesi dell'anno per il periodo in cui lo stesso é effettivamente rimasto a carico
Figli a carico (art. 12 del T.U.I.R.)	Detrazioni nel caso in cui i figli risultino a carico del dichiarante, eventualmente rapportata ai mesi dell'anno per il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico
Ulteriore detrazione per figli a carico (art. 12 del T.U.I.R.)	In presenza di almeno quattro figli viene riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro
Altri familiari a carico (art. 12 del T.U.I.R.)	Detrazione nel caso in cui vi siano altri familiari a carico del dichiarante, eventualmente rapportata ai mesi dell'anno per il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico
Redditi di lavoro dipendente (art. 13 del T.U.I.R.)	Detrazioni spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di lavoro dipendente
Redditi di pensione (art. 13 del T.U.I.R.)	Detrazioni spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di pensione
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi (art. 13 del T.U.I.R.)	Detrazioni spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi
Oneri di cui alla sezione I del quadro RP	Oneri per i quali é riconosciuta la detrazione d'imposta pari al 19%: Totale determinato in relazione al Rigo RP22 (spese sanitarie, interessi per mutui, spese di istruzioni, ecc.)

Oneri di cui alla sezione III - A del quadro RP	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: 41% del rigo RP38.
Oneri di cui alla sezione III - B del quadro RP	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: 36% del rigo RP42.
Oneri di cui alla sezione IV del quadro RP	Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta pari al 20% (acquisto frigoriferi, motori ad elevata efficienza, variatori di velocità, mobili, Tv): Totale determinato in relazione al rigo RP43.
Oneri di cui alla sezione V del quadro RP	Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: 55% del rigo RP48.
Altre detrazioni di cui alla sezione VII del quadro RP	Detrazioni relative a spese di mantenimento di cane guida ed altre detrazioni (borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova")
Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso	Detrazione riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (rigo RC17)

4) Niente autofattura per l'albergo estero

Adempimenti Iva: L'operatore registra il documento in contabilità e può chiedere il rimborso, niente autofattura per l'albergo all'estero.

Infatti, secondo la tesi di Renato Portale e Gian Paolo Tosoni, in Il Sole- 24 Ore del 06 aprile 2010, i costi per alberghi e ristoranti sostenuti fuori dal territorio nazionale italiano non devono essere assoggettati all'Iva, ma scontano l'imposta locale perché essa è dovuta nel Paese dove è fornito l'alloggio o dove il servizio di ristorazione è dovuto.

Pertanto, non deve essere emessa l'autofattura oppure non va integrato il documento estero poiché tali operazioni sono fuori campo Iva (art. 7 quater).

Le stesse non devono essere comprese nei modelli Intra 2 degli acquisti.

Il soggetto passivo residente in Italia può chiedere il rimborso dell'Iva indicata in fattura all'agenzia delle Entrate di Pescara, se l'imposta è detraibile nel Paese in cui è stata assolta.

L'operatore nazionale non deve aver effettuato operazioni esclusivamente esenti, appartenere al regime dei minimi o al regime speciale per l'agricoltura e rispettare le regole, le modalità e le procedure indicate nel provvedimento delle Entrate del 1° aprile 2010.

Anche per i servizi di ristorazione restano nella sostanza le stesse regole previste ante 2010 se gli stessi vengono forniti in locali di proprietà del prestatore; cambiano le regole solo per il catering.

5) ComUnica: Pubblicati in G.U. i nuovi certificati rilasciati dal Registro Imprese e la ricevuta di accettazione

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 aprile 2010, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2010, relativo alla modifica dei modelli di certificati-tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall'art. 24 del D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581, per l'adozione di un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa".

Tale Decreto si è reso necessario per adeguare i certificati tipo rilasciati dal Registro delle Imprese alla nuova procedura ComUnica, entrata in vigore lo scorso 1° aprile; nonché per adottare un modello di ricevuta di accettazione della ComUnica.

6) Acquisti incentivanti: Primo passo ai rivenditori

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di un apposito decreto attuativo, entra in vigore la fase operativa del decreto incentivi.

I venditori avranno circa 10 giorni per registrarsi in un elenco (tramite un call center dedicato, gestito da Poste Italiane) prima di poter attivare l'effettiva erogazione degli incentivi ai consumatori.

Dal 15 aprile invece partiranno gli acquisti agevolati.

7) OMI: Accorto tra CNDCEC e Agenzia del Territorio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha siglato, con l'Agenzia del Territorio, un accordo finalizzato ad instaurare una concertazione ed una collaborazione per espletare attività di reciproco interesse istituzionale.

Nell'ambito della collaborazione tra i due Enti, inaugurata con l'accordo di dicembre scorso, e stato previsto che all'interno dei Comitati Consultivi misti dell'osservatorio del mercato immobiliare, aventi sede presso ciascun Ufficio Provinciale del Territorio, e integrato un componente designato dagli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili presenti sul territorio della Provincia,

Al fine di rendere operativa tale previsione, dovrà essere indicato al Consiglio Nazionale il nominativo di un iscritto che rappresenta l'Ordine locale in seno all'osservatorio del mercato

immobiliare (OMI), fino al 31 dicembre 2012.

Considerato che l'OMI è costituito presso ciascun Ufficio Provinciale del Territorio, la nomina del rappresentante degli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili deve avvenire a livello provinciale.

Qualora nella Provincia insistano più Ordini Territoriali, la nomina avrà durata annuale, per consentire a tutti gli Ordini Territoriali di partecipare all'iniziativa. In questo caso, nel rispetto di un criterio di rotazione, i rappresentanti, partendo dall'ordine con sede nel capoluogo di Provincia, si alterneranno nell'incarico.

Sarà cura del Consiglio Nazionale comunicare agli Uffici Provinciali del Territorio i nominativi dei Commercialisti designati e la durata del loro incarico.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nota informativa n. 25/10 del 02 aprile 2010)

8) Finanziamenti a favore di famiglie bisognose

Progetti in favore delle famiglie: Ecco i finanziamenti. Parte dei contributi è destinata alla realizzazione di programmi contro la povertà e l'esclusione sociale

Oltre un milione di euro per finanziare progetti destinati ad aiutare le famiglie per l'anno 2010. A definire tempi, modalità e soggetti destinatari è stato il bando del dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, annunciato con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010.

E' fissato a 180mila euro il contributo che verrà assegnato a ogni progetto selezionato.

Una parte dei finanziamenti sarà destinata, in particolare, ai programmi contro la povertà e l'esclusione sociale delle famiglie.

Potranno partecipare al bando i soggetti privati, comunque denominati, che operano prevalentemente nel campo delle politiche a tutela della famiglia. Ne sono esclusi, invece, le persone fisiche, i partiti, i sindacati e tutte le associazioni facenti capo o affiliate a essi.

I progetti andranno presentati entro il 24 maggio 2010 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al dipartimento per le Politiche della famiglia.

Sarà una commissione ad hoc, nominata con decreto del capo del dipartimento, a valutare i progetti basandosi su parametri riferiti alla stabilità del progetto, all'impatto che esso può avere sul contesto territoriale, all'elaborazione della proposta progettuale e alla qualità, innovatività e adeguatezza a soddisfare le esigenze delle famiglie.

Il bando, nel dettaglio, elenca anche i costi ammissibili e la documentazione da allegare alla domanda.

Non potranno essere presentate più richieste in relazione allo stesso progetto. In caso di progetti realizzati da più soggetti, tra questi dovrà essere nominato un mandatario come unico rappresentante.

Gli ammessi al finanziamento dovranno stipulare un'apposita convenzione con il dipartimento, anche per regolare la materiale erogazione dei contributi, previa presentazione, da parte di chi ha proposto il progetto, del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e dell'informativa antimafia.

I progetti, infine, non potranno avere una durata superiore a 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.

9) I familiari coadiuvanti di soci di Snc e Sas rientrano nell'obbligo assicurativo

L'Inail con la nota n. 2653/10 ha definito la posizione dei familiari collaboratori del socio di società artigiana e non nei confronti dell'Ente assicuratore stesso.

A seguito di alcune richieste di chiarimento espresse in tal senso, l'Inail ha ribadito la necessità dell'obbligo assicurativo per i familiari coadiuvanti di soci di società artigiane e non artigiane.

Prendendo spunto dai vincoli imposti dalla normativa vigente (Dpr n. 1124/1965), che non consente di ricondurre il coadiuvante del socio di società nell'ambito delle persone che sono assicurabili all'Inail, in quanto non direttamente ricompreso tra i soggetti espressamente previsti dalla legge, L'Inail ha ribadito la necessità dell'estensione dell'obbligo assicurativo dato che tali soggetti sono ugualmente esposti al rischio connesso con lo svolgimento di lavorazioni rischiose.

I familiari coadiuvanti dei soci di società in nome collettivo e gli accomandanti di Sas coadiuvanti familiari degli accomandatari, quindi, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l'impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari, sono soggetti anche all'assicurazione obbligatoria Inail.

10) Da ComUnica solo complicazioni

Con comunica la complicazione è servita. Se con l'avvio di Comunica si sperava di dare un taglio alla complicazione burocratica, il tentativo è fallito. Almeno per ora, gli effetti sono anzi contrari.

Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con il comunicato del 06 aprile

2010, che in particolare ha messo in risalto le seguenti criticità (rilevate nei primi giorni di applicazione che hanno determinato il primo flop dell'operazione):

- Impresa individuale senza dipendenti

Fino al 31 marzo 2010 per avviare l'attività di un'impresa individuale con obbligo assicurativo INAIL, senza dipendenti, bastava inviare all'Istituto la denuncia di iscrizione non oltre lo stesso giorno di inizio dell'attività, poi, nei 30 giorni seguenti si poteva comodamente completare la pratica di avvio dell'attività con le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, al Registro delle Imprese e all'INPS, ove necessario.

- Assunzione dei dipendenti

Se lo stesso imprenditore avesse voluto assumere anche dipendenti, ciò sarebbe stato possibile a partire dal secondo giorno di attività nel rispetto dei termini previsti per le comunicazioni di assunzione.

Ma c'è di più, chi non era soggetto all'obbligo assicurativo INAIL, poteva tranquillamente iniziare quando voleva e lo comunicava agli enti interessati nei 30 giorni successivi.

Tutto ciò per i nuovi imprenditori individuali non sarà più possibile.

- Nascita dell'impresa con ComUnica

Dal 1° di aprile per avviare l'attività d'impresa bisogna essere in possesso della ricevuta di presentazione della comunicazione unica che "costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale", come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 85801 del 1/10/2009.

Pertanto occorre prima manifestare la volontà di diventare imprenditore facendo nascere l'impresa con COMUNICA e successivamente iniziare l'attività. Di fatto come succede per le società.

- I tempi di avvio si dilatano - gli orari di funzionalità

Il Registro delle Imprese, quindi, invierà, per posta elettronica, all'INPS e all'INAIL le rispettive domande di iscrizione, a loro volta gli Enti avranno 7 giorni di tempo per rispondere, dilatando ulteriormente i tempi di avvio. Inoltre, si deve anche aggiungere un paradosso: mentre i canali dell'Agenzia delle Entrate, Inps e Inail funzionano 24 ore su 24, il Registro delle Imprese osserva l'orario d'ufficio, dalle 8 alle 18.30, sabato mezza giornata e domenica chiuso.

Appare difficile a questo punto conciliare lo slogan di lancio della procedura, "L'IMPRESA IN UN GIORNO", con la realtà dei fatti.

- Accantonati i canali testati e rapidi

La nuova procedura è nata con l'obiettivo di semplificare e ridurre i tempi di gestione delle denunce di inizio, modifica e cessazione delle attività delle imprese, ma rappresenta

probabilmente un caso emblematico di come si possano introdurre complicazioni anche laddove le cose funzionano.

Infatti i canali di Entratel, Inps e Inail sono ampiamente testati e garantiscono con rapidità ed economicità la massima efficienza.

Il valore dell'atto di inizio per i quattro enti interessati

Basta pensare al diverso significato che assume l'atto di inizio attività rispettivamente per ognuno dei quattro Enti interessati:

- per l'Agenzia delle Entrate ha valore ai fini fiscali dal momento che si intraprende l'esercizio di un'impresa;
- per il Registro delle imprese è un fatto amministrativo che può anche essere subordinato al possesso di specifiche autorizzazioni, licenze o permessi e spesso non coincide con quello fiscale;
- per l'INPS e l'INAIL è un fatto dichiarativo ai fini previdenziali e assicurativi indipendente dai primi due.

A tal proposito l'INAIL e l'INPS, rispettivamente con le circolari n. 52/2009 e n. 41/2010, hanno chiarito che l'uso di ComUnica è obbligatorio se l'evento dichiarato ha rilevanza anche per il Registro delle Imprese come per esempio nei casi di fusione tra aziende con dipendenti, acquisto di ramo d'azienda con dipendenti, variazione del rappresentante legale o sede per aziende con dipendenti o con altri tipi di assicurati, inizio attività d'impresa e contestuale assunzione di dipendenti.

Di conseguenza, tenuto conto che per il 90-95% dei casi l'inizio attività non coinciderà con l'assunzione dei lavoratori si continueranno ad usare i normali canali di INPS e INAIL attenendosi alle rispettive tempistiche fissate dalle norme vigenti.

- La vera semplificazione è altra cosa

Non si può pensare di far passare per semplificazioni procedure farraginose che costituiscono una semplice raccolta di singoli adempimenti spesso disomogenei e soprattutto con riflessi negativi sulle imprese, per effetto della mancata valutazione delle conseguenze derivanti da norme e tempistiche per natura differenti.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, comunicato del 06 aprile 2010)

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l